

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0003649

Roma, 04 marzo 2010

OGGETTO: Quesiti di prevenzione incendi

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmettono i quesiti pervenuti attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Bergamo inerenti le seguenti attività soggette ai controlli VV.F.: autorimesse, officine meccaniche e contenitori distributori rimovibili di carburanti.

In relazione a quanto esposto nei quesiti allegati si riporta di seguito il parere di questo ufficio.

1. Autorimesse

- A) Si ritiene che l'autorimessa oggetto di quesito sia unica, suddivisa in tre compartimenti.
- B) Si rimanda alla nota ministeriale prot. n. P1445 del 14/11/2008 in risposta ad analogo quesito formulato dallo stesso tecnico.
- C) Si condivide il parere espresso dal Comando

2. Officine meccaniche

Si condivide il parere espresso dal Comando

3. Contenitori - distributori rimovibili di carburante

Si rimanda alla nota ministeriale prot. n. P1445 del 14/11/2008 in risposta ad analogo quesito formulato dallo stesso tecnico.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

In riscontro ai quesiti di cui all'oggetto, pervenuti con nota del 25/09/2009 (nota, ns. prot n. 13662 del 28/09/2009, che si allegata in copia alla presente) da parte del tecnico Geom. XXXX, questo Comando ritiene quanto segue:

1. Autorimesse (D.M. 01/02/1986)

- A) Più autorimesse comunicanti tra di loro semplicemente con aperture munite di porte resistenti al fuoco non possono essere considerate singole autorimesse, ma singoli compartimenti, di un'unica autorimessa, che devono avere i requisiti previsti dall'art. 3.6.1 del D. M. 01/02/1986 di cui si riporta uno stralcio **“Le pareti di suddivisione fra I compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare, attraverso le pareti di suddivisione, aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio”**.
- B) Considerato che un autosalone avente superficie lorda superiore a 400 m² (comprensiva di depositi e servizi), indipendentemente dal numero di autovetture in esposizione, rientra tra le attività di cui al n. 87 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982 (vedi chiarimento prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997), la comunicazione tra tale locale ed un'autorimessa avente un numero di posti auto superiore a 9 (att. n. 92 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982) può avvenire solo tramite filtro a prova di fumo (vedi art. 3.5.3 del D.M. 01/02/1986 di cui si riporta uno stralcio **“Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal D.M. 30/11/1983 con locali destinati ad attività di cui al D.M. 16/02/1982 con l'esclusione**”).
- C) Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l'altezza del piano sia inferiore a 2,40 m con un minimo di 2,0 m alle condizioni riportate al punto 3.2 “Altezza dei piani” della Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 1563/4108 del 28/08/1995¹.

¹ Verosimilmente 29/08/1995. N.d.R.

Tali condizioni, tra le quali è previsto un sistema di ventilazione naturale di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa, vanno applicate all'intera autorimessa o, se suddivisa in più compartimenti, all'intero compartimento in cui l'altezza del piano è prevista inferiore a 2,40 m.

2. Officine meccaniche (att. n. 72 compresa nel D.M. 16/02/1982)

Le officine meccaniche per lavorazioni a freddo rientrano fra quelle soggette ai controlli e verifiche da parte dei VV.F. se il numero di addetti a tali lavorazioni è superiore a 25.

Pertanto:

- se il numero di dipendenti di una ditta è superiore a 25 ma solo una parte, in numero inferiore a 25, risulta (da apposita dichiarazione del titolare) addetta alle lavorazioni di cui sopra, l'attività non rientra tra quelle comprese al n. 72 del D.M. 16/02/1982;
- se in una stessa Ditta sono presenti officine meccaniche con lavorazioni a freddo ubicate, nella stessa area di produzione, in compartimenti e/o in fabbricati distinti ma tra di loro pertinenti in base al ciclo produttivo, ed il numero complessivo di addetti a tali lavorazioni risulta superiore a 25, l'attività in questione rientra tra quelle comprese al n. 72 del D.M. 16/02/1982.

3. Contenitori - distributori rimovibili

Visto il parere espresso dalla Direzione Regionale VV.F. della Lombardia con nota prot. n. 4907 del 12/12/2003 i depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9,0 m³, in contenitori - distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, regolamentati dal D.M. 12/09/2003, rientrano tra le attività comprese al punto n. 18 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982.

Inoltre, visto il parere espresso dalla Direzione Regionale VV.F. della Lombardia con nota prot n. 2587 del 17/11/2003, e la recente Lettera - Circolare M.I. prot. n. 857 del 17/03/2009, sono da intendere per imprese di autotrasporto quelle iscritte alla Camera di Commercio con oggetto sociale l'attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne:

- il settore del trasporto merci, imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori conto terzi;
- il settore del trasporto persone, imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.

Posto quanto sopra, per uniformità di indirizzo, si resta in attesa dell'autorevole parere di codesta Direzione Regionale.

In attesa di riscontro si ringrazia e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o precisazione.

Richiesta del tecnico

Con la presente sottopongo a questo Comando una serie di quesiti, relativi alla Prevenzione Incendi, al fine di avere una risposta univoca agli stessi.

Essi riguardano in particolare le autorimesse, le officine meccaniche ed i contenitori-distributori di carburante.

AUTORIMESSE (D.M. 01/02/86)

A - Più autorimesse, ognuna conforme, in tutte le sue caratteristiche al D.M. 01/02/86, comunicanti tra di loro con apertura protetta da porta tagliafuoco, possono essere considerate singole autorimesse o devono essere accumulate in un'unica autorimessa (vedi allegati A1 e A2)².

B - Punto 9 - autosaloni.

Un'autorimessa, con capienza sino a n° 40 posti auto, può comunicare con salone di esposizione autovetture, con superficie maggiore di mq. 400 e presenza inferiore a n° 30 autovetture, tramite la semplice porta tagliafuoco o necessita di locale filtro REI (vedi allegato B)³

C - Punto 3.2. - altezza dei piani.

Nel caso in cui una parte di autorimessa abbia altezza interna inferiore a mt. 2.40, con un minimo di mt. 2.00, il sistema di ventilazione naturale non inferiore ad 1/20, deve essere riferito alla superficie di tutta l'autorimessa o alla superficie dell'area ove non è rispettata l'altezza di mt. 2.40.

OFFICINE MECCANICHE (att. 72)

Per le officine meccaniche con lavorazione a freddo, il cui limite di assoggettabilità al C.P.I. è oltre i 25 addetti, nel caso in cui si verificassero le seguenti condizioni (vedi allegato C):

- dipendenti n° 28, di cui n° 20 addetti all'officina e n° 8 addetti agli uffici;
- officine, dislocate in più edifici con interposti luoghi scoperti, e presenza in ognuno di esse non superiore a n° 25 addetti.

² Si omettono gli allegati A1 e A2. N.d.R.

³ Si omette l'allegato B. N.d.R.

necessita il C.P.I..

CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI

I contenitori-distributori rimovibili, di gasolio, per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, sono regolamentati dal D.M. 12/09/03.

Alcuni Comandi Provinciali assimilano tale tipo di impianto all'att. 18, impianti fissi di distribuzione.

La regola tecnica di riferimento dice che tali impianti sono dei depositi, così come la Circolare 09/03/98 prot. P322/4113 sott. 170, quindi da assimilare all'att. 15, depositi di liquidi infiammabili o combustibili.

Tra l'altro, il D.M. 12/09/03 prevede:

- al punto 2 dell'art. 1 - campo di applicazione.

Esso dice chiaramente che il decreto non è applicabile agli impianti fissi di distribuzione per cui i contenitori-distributori non vengono considerati come tali;

- al punto 2 dell'art. 4.

Si fa riferimento agli impianti fissi, ma solamente ai fini delle periodicità delle visite per il rinnovo del C.P.I. e per la durata del servizio.

Altro punto poco chiaro è la dizione "automezzi destinati all'attività di autotrasporto".

Per attività di autotrasporto s'intende quella esercitata da chiunque, in possesso d'automezzi idonei, o è specifica per operatori iscritti alla Camera di Commercio come autotrasportatori conto terzi?

(Omissis. N.d.R.)